



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

OGGETTO:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO AI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI DETENUTI DALL'ASL CN2 - AGGIORNAMENTO 2024.

IL COMMISSARIO

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 70-8685/2024/XI

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e le altre disposizioni di legge in materia; D.Lgs 26 agosto 2016 n. 179 "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamata la Circolare n. 2/2017 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato".

Premesso che:

- il novellato art. 1, comma 1, del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 (noto come decreto FOIA – Freedom Of Information Act), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
 - **l'accesso documentale** di cui agli art. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in

- grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- **l'accesso civico "semplice"**, previsto dall'art. 5 comma 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
 - **l'accesso civico "generalizzato"**, disciplinato dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 5 bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

Richiamata altresì la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) avente ad oggetto "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 33/2013" con le quali l'Autorità suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all'accesso;

Vista la Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato";

Tenuto conto che con delibera n.247 del 09/08/2017 è stato adottato il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall'ASL CN2";

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, provvedere all'aggiornamento del regolamento interno (Allegato A) con la relativa modulistica:

- richiesta di accesso civico "semplice", (Allegato B)
- richiesta di accesso civico "generalizzato", (Allegato C)
- comunicazione ai soggetti controinteressati, (Allegato D)
- provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso civico generalizzato, (Allegato E)
- richiesta di riesame del diniego di accesso civico e accesso civico generalizzato, integrati con l'informativa privacy (Allegato F),

alla luce delle disposizioni normative nel frattempo intervenute;

Su conforme proposta congiunta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (dott.ssa Simona DALMASSO) e del Responsabile della S.S. Affari Generali e Segreteria Organismi Collegiali (Avv. Monica BRUNO), che attestano la legittimità, nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi esposto;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, decreto legislativo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento in materia di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dall'ASL CN2 – aggiornamento 2024" (Allegato A alla presente deliberazione), corredato di tutta la

modulistica per le richieste integrata con l'informativa privacy (Allegati B, C, D, E, F alla presente deliberazione), per formarne parte integrante e sostanziale;

- di revocare il previgente Regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 09/08/2017;
- di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona DALMASSO Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico del bilancio di esercizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Paola MALVASIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO
Luca BURRONI

Sottoscrizione per proposta:

IL RESPONSABILE
S.S. Affari Generali e Segreteria
Organismi Collegiali
Monica BRUNO

IL RESPONSABILE
della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
Simona DALMASSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio: I.1.04.04

Allegati

- *Regolamento accesso civico e generalizzato (Allegato A)*
- *Richiesta di accesso civico "semplice", (Allegato B)*
- *Richiesta di accesso civico "generalizzato", (Allegato C)*
- *Comunicazione ai soggetti contro interessati, (Allegato D)*
- *Provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso civico generalizzato, (Allegato E)*
- *Richiesta di riesame del diniego di accesso civico e accesso civico generalizzato, integrati con l'informativa privacy (Allegato F),*

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- 1. nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- 2. nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.